


GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEI
PROCEDIMENTI “SEMPLIFICATI”
DISCIPLINATI DAL D.LGS. N. 150 DEL
2011 CON ATTO DI CITAZIONE
ANZICHÉ CON RICORSO

S.U. n. 758/2022




13/11/2023

Le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle conseguenze dell'errore circa la forma dell'atto introduttivo dei giudizi di opposizione (proposto con citazione in luogo del prescritto ricorso, o viceversa).



La Corte di Cassazione da sempre insegna che gli atti processuali compiuti nelle forme proprie di un rito poi rivelatosi errato non sono per tale solo motivo nulli e pertanto, a seguito del mutamento di rito disposto nel corso del giudizio, non perdono efficacia, sul presupposto che la validità degli stessi deve valutarsi alla stregua del rito inizialmente (ed erroneamente) adottato, non di quello successivamente risultato esatto.



Senonché, qualora l'instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi.

Quale fondamento normativo di tale orientamento viene, in alcuni casi, addotto l'art. 156, 3° comma, c.p.c., ovvero la sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo; in altri, l'art. 159, 3° comma, c.p.c., secondo cui l'atto processuale, qualora non possa produrre un dato effetto perché viziato, può tuttavia produrne altri, per i quali risulta idoneo.

IL PASSO IN AVANTI COMPIUTO DAL LEGISLATORE DEL 2011

Il d.lgs. n. 150/2011 detta una disciplina unitaria del mutamento di rito, da adottare tutte le volte in cui una controversia da trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto venga erroneamente introdotta con rito diverso da quello prescritto dallo stesso decreto legislativo.

Secondo l'art. 4 del decreto citato, infatti, in caso di errore sul rito prescelto, spetta al giudice disporre il mutamento del rito, altresì precisandosi che *«gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento»*.



Laddove la domanda giudiziale sia soggetta al rispetto di un termine decadenziale, dunque, dovrà aversi riguardo alla disciplina propria del modello di atto introduttivo concretamente utilizzato e valutare se, in base ad essa, il termine possa dirsi osservato.

Pertanto, anche se il giudizio è stato erroneamente introdotto con citazione, in luogo del ricorso prescritto dalla legge, il doveroso mutamento del rito, disposto dal giudice entro la prima udienza, non esclude che gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo si producano con la notifica della citazione.

Pertanto, nel caso di errore nella scelta del rito nei procedimenti c.d. semplificati, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda proposta con il rito sbagliato si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Addirittura, è stato affermato che laddove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con un rito diverso da quello prescritto dalla legge, le forme del rito erroneamente prescelto debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello.

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 4

Mutamento del rito

«1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».



LA FUNGIBILITÀ DEI RITI E LA SANATORIA PIENA

L'art. 4 d. lgs. 150/2011 prevede una sanatoria piena dell'atto introduttivo erroneo, il quale è idoneo ad impedire le decadenze e le preclusioni che opererebbero nel caso in cui si applicasse la disciplina del rito corretto che avrebbe dovuto essere seguito.



La questione rimessa alle Sezioni Unite, pertanto, riguarda la necessità (o meno) dell'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito ai fini dell'operatività della sanatoria in discorso


Il dubbio sorge dal tenore letterale della disposizione (art. 4 c. 5 d. lgs. cit.) secondo cui "*gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito **prima del mutamento***". Quindi, la sanatoria piena parrebbe subordinata all'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito.

Gli ermellini ricordano che la principale novità introdotta dalla disposizione *de qua* consiste nell'indifferenza per il modello processuale concretamente impiegato, anche se derivante da un errore dell'attore e anche se perpetuato dall'inerzia del giudice che non provveda al mutamento del rito. La *ratio* consiste **nell'evitare vizi procedurali** per garantire il rispetto dei principi di economia processuale e ragionevole durata (ex art. 111 Cost.). Ciò premesso, secondo la Corte, dall'art. 4 c. 5 d. lgs. cit. si ricava la fungibilità tra i riti in contrapposizione alla disciplina del codice di procedura civile, ove la riconduzione al rito corretto può avvenire anche oltre la prima udienza e, persino, in appello (art. 439 c.p.c.).

Si è posto così il problema, recentemente risolto da Cass., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758, di cosa accada qualora il giudice non si avveda dell'errore e non provveda a disporre con ordinanza il passaggio al rito che andava correttamente seguito.

Nella vicenda processuale cui si riferisce la sentenza n. 758/2022, nonostante l'opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per infrazioni al Codice della Strada fosse stata proposta erroneamente con atto di citazione, anziché con ricorso come prescrive l'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, il giudice adito, non essendosi reso conto dell'errore, non aveva provveduto al mutamento del rito e l'aveva decisa nel merito. Giunto il procedimento in Cassazione, il Collegio investito del ricorso aveva osservato che l'errore compiuto dall'atto nella scelta dell'atto introduttivo era tale da ripercuotersi sul rispetto di un termine di decadenza processuale, che nel caso di specie era di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.

Essendo il mancato rispetto del termine rilevabile d'ufficio, la S.C. riteneva pregiudiziale l'esame della questione circa l'idoneità o meno dell'atto introduttivo ad evitare il maturarsi della decadenza, in quanto siffatta circostanza sarebbe stata idonea a determinare la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. perché l'azione non poteva proporsi.



Più precisamente, indiscussa l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 4, comma 5, del d. Lgs. n. 150/2011, con la conseguenza che la domanda, proposta con atto di citazione, poteva considerarsi tempestiva bastando la sua notificazione nel termine di decadenza, ciò che andava verificato era se gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il rito erroneo si producessero sempre e comunque, indipendentemente dall'avvenuto mutamento di rito di cui all'art. 4 del d. Lgs. n. 150/2011 o se essi potessero ritenersi salvi solo a seguito del passaggio del rito. Investita di tale questione, la S.C., con ordinanza interlocutoria 10 maggio 2021, n. 12233, riteneva opportuno rinviare la causa alle sezioni unite perché indicasse la soluzione da adottare.



CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 758 DEL 12 GENNAIO 2022

La vicenda

Una società riceveva una cartella di pagamento recante un credito di un Comune per sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del codice della strada.

La società conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione mediante un'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.). L'attrice deduceva di non aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, iscriveva a ruolo la causa e depositava l'atto di citazione cinque giorni prima dell'udienza di comparizione. Il Comune trasmetteva alla cancelleria **la comparsa di risposta prima dell'iscrizione a ruolo da parte dell'attore**. Il giudice di pace dichiarava contumace il Comune e accoglieva la domanda della società, in quanto la documentazione prodotta dal convenuto era inutilizzabile, non essendosi costituito in giudizio.

L'ente comunale impugnava la decisione, affermando di essersi regolarmente costituito e dimostrando l'avvenuta notifica del verbale di accertamento. La società appellata deduceva l'irregolarità della costituzione del Comune in primo grado, giacché la trasmissione della comparsa era avvenuta anteriormente all'iscrizione a ruolo e il convenuto non aveva provveduto autonomamente all'iscrizione, pertanto, correttamente, era stato dichiarato contumace. L'appello del Comune veniva accolto e l'opposizione della società respinta. Si giunge così in Cassazione.

L'ordinanza interlocutoria n. 12233/2021

In tale provvedimento, le Sezioni semplici della Corte di cassazione, preso atto della novità della questione, osservano che molteplici sono gli argomenti che possono essere adottati in favore della tesi dell'indipendenza della salvezza degli effetti dal fatto del mutamento del rito.



La Corte, infatti, preso atto della novità della questione, osserva che sono molteplici gli argomenti che possono essere addotti in favore della tesi dell'indipendenza della salvezza degli effetti dal fatto del mutamento del rito:

L'art. 4 del d.lg.150/2011 ricollega gli effetti sostanziali e processuali della domanda al fatto che questa sia stata proposta sia pure non secondo il rito previsto dalla legge e, pertanto;

quando viene disposto il mutamento del rito alla prima udienza di trattazione, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali si è già verificata per il semplice compimento della proposizione della domanda in forma irrituale previsto dalla legge, non potendo essere condizionato ad un fatto successivo qual è l'ordinanza di mutamento del rito;

l'errore sul rito non incide sulla validità del processo e della sentenza che lo definisce, tanto che l'omesso cambiamento del rito non può essere dedotto come motivo di impugnazione, a meno che non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato;

l'errore sul rito non può essere rilevato dopo la prima udienza di comparizione, e tanto meno in sede di legittimità al fine di statuire, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., che l'azione non poteva proporsi.

La Corte, in ogni caso, osserva come sussistano anche argomenti che facciano propendere per la tesi contraria:

dall'art. 4 del d.lg. n. 150/2011 sembra potersi desumere che laddove le parti e il giudice non sollevino tempestivamente la questione concernente l'errore della scelta del rito, il giudizio resta incardinato con il rito errato e l'attività processuale resta regolata secondo le regole di esso con il conseguente consolidamento del rito errato;

Laddove invece il giudice abbia mutato il rito, si applicheranno le norme del rito per come modificato, ma solo per gli atti processuali successivi, restando invece soggetto alle regole del rito errato l'apprezzamento di quelli precedenti

LA SOLUZIONE FORNITA DA CASS., SEZ. UN., N. 758/2022

Investite della questione, le Sezioni unite scelgono di dare seguito alla prima tesi, affermando l'indipendenza della salvezza degli effetti della domanda giudiziale.

Le SU, infatti, escludono che sia necessaria la pronuncia di un'apposita ordinanza ai fini della produzione degli effetti processuali e sostanziali dell'azione proposta con forme erronee



LA SOLUZIONE FORNITA DA CASS., SEZ. UN., N. 758/2022

Per la Corte, infatti, l'art. 4 del d.lg.150/2011 rappresenta una importante ed ulteriore tappa del percorso che segna il declino del formalismo processuale, prevedendo una sanatoria «piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta in ogni caso idoneo *«ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) seguito»*.

Scopo evidente della norma è, dunque, quella di evitare che il rispetto delle forme possa tradursi in un intollerabile formalismo, così scongiurandosi il rischio che vizi procedurali, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano condurre a una soluzione in rito del processo, in violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione.

LA SOLUZIONE FORNITA DA CASS., SEZ. UN., N. 758/2022

- Chiarita la finalità della norma, le S.U. osservano che gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono secondo il rito concretamente seguito «non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo».
- Dunque, laddove tale ordinanza sia mancata e si consolidi il rito erroneamente seguito, gli effetti sostanziali e processuali, quali in primis la litispendenza, si produrranno secondo il rito concretamente applicato, nonostante esso sia quello errato.
- Invero, la scelta di un rito erroneo non è causa di nullità se non nel caso in cui essa abbia determinato la violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa di una delle parti.



La pronuncia si è preoccupata di spiegare perché l'interpretazione favorevole ad una sanatoria incondizionata e irretroattiva degli atti posti in essere secondo il rito erroneamente scelto vada riferita ai soli procedimenti "*speciali di cognizione*" regolati dal d.lg. n. 150/2011.

Nella decisione resa a Sezioni unite (n. 758/202) si afferma, infatti, che la differenza tra la disciplina propria dei «*riti semplificati*» e quella riguardante le controversie regolate dal rito del lavoro e disciplinate dal codice di procedura civile, «è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale», così lasciando intendere che la tesi della c.d. sanatoria c.d. incondizionata non può essere estesa oltre il circoscritto specifico ambito di riferimento.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La Suprema Corte rigetta il ricorso della società ed enuncia il seguente principio di diritto:

*“Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è **correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente**, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale **sanatoria piena** si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, **senza penalizzanti effetti retroattivi**, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)”*.

